

Consorzio di Bonifica Montana del Gargano



- **Dopo la riforma conseguente all'Accordo Stato – Regioni del settembre 2008 oggi è l'unico Consorzio di tipo esclusivamente montano;**
- **L'irrigazione, pur praticata, non rappresenta il core business del Consorzio;**
- **Gli Amministratori subentranti non criticano la precedente gestione ma evidenziano che il positivo lavoro del nostro Consorzio - da più parti riconosciutoci - altro non è che la virtuosa prosecuzione di quanto fatto dalle amministrazioni precedenti più recenti.**



DEPUTAZIONE 2000 - 2005

JANNER Sabina Claudia – *Presidente*

BOSCO Lorenzo – *Vice Presidente*

GENTILE Angelo – *Vice Presidente*

FALLUCCHI Domenico

FRATTAROLO Giancarlo

LA TORRE Giuseppe

MEDINA Michelangelo

SCHIAVONE Antonio

VILLANI Giovanni

GUERRASIO Gennaro – *Presidente il Collegio dei revisori dei Conti*

DEPUTAZIONE 2005 - 2010

FRATTAROLO Giancarlo – *Presidente*

BOSCO Lorenzo – *Vice Presidente*

GENTILE Angelo – *Vice Presidente*

FALLUCCHI Domenico

LA TORRE Giuseppe

MEDINA Michelangelo

ORLANDO Matteo

SCHIAVONE Antonio

SERRILLI Giustiniano

VILLANI Giovanni

MANCANIELLO Mario – *Presidente il Collegio dei revisori dei Conti*

DEPUTAZIONE 2010 - 2015

FRATTAROLO Giancarlo – *Presidente*

SANTUCCI Leonardo – *Vice Presidente*

SCHIAVONE Antonio – *Vice Presidente*

ARMILLOTTA Francesco

DAMIANI Luigi

GATTA Carlo

LA TORRE Giuseppe

MEDINA Michelangelo

ORLANDO Matteo

PALMIERI Michele

TONTI Gianfranco

VINCITORIO Carmela – *Presidente il Collegio dei revisori dei Conti*

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 2015 - 2020

TERRENZIO Eligio Giovan Battista – *Presidente*

PALMIERI Michele – *Vice Presidente*

CUSMAI Domenico Vincenzo

DEL VECCHIO Giosuè

GENTILE Antonello

RIGNANESE Generoso

RINALDI Leonardo

SANTORO Luigi

SCHIAVONE Francesco

VINCITORIO Carmela – *Presidente il Collegio dei revisori dei Conti*

PERRONE FRANCESCO – *Revisore Unico dal 30/08/2016*

SETTORE AFFARI GENERALI, LEGALE, CATASTO E TRIBUTI

RUBINO Martina – *capo settore*

FINALDI Roberto

BONFITTO Mario

CORETTI Serafino

GALASSO Francesco R.

URBANO Michele



- **CIRCA 28.000 AVVISI DI PAGAMENTO ANNUALMENTE GESTITI**
- **CONTENZIOSO TRIBUTARIO ATTESTATO MEDIAMENTE SU 10/12 RICORSI/ANNO**
- **NESSUN CONTENZIOSO PER PROCEDURE DI GARA**



CALENDARIO SPORTELLO INFORM@TIVO PRESSO I COMUNI NELL'ANNO 2017

N.	MARZO	SEDE COMUNALE
1	martedì 7 marzo 2017	MANFREDONIA
2	lunedì 13 marzo 2017	RIGNANO GARGANICO
3	giovedì 16 marzo 2017	CARPINO
4	martedì 21 marzo 2017	MONTE SANT'ANGELO
5	giovedì 23 marzo 2017	<u>PESCHICI/VIESTE</u>
6	giovedì 30 marzo 2017	SAN NICANDRO GARGANICO
N.	APRILE	SEDE COMUNALE
7	martedì 4 aprile 2017	SAN GIOVANNI ROTONDO
8	giovedì 13 aprile 2017	CAGNANO VARANO
9	giovedì 20 aprile 2017	MATTINATA
10	giovedì 27 aprile 2017	ISCHITELLA
N.	MAGGIO	SEDE COMUNALE
11	martedì 9 maggio 2017	SAN MARCO IN LAMIS
12	giovedì 11 maggio 2017	VICO DEL GARGANO
13	giovedì 18 maggio 2017	RIGNANO GARGANICO VILL.
14	martedì 23 maggio 2017	CARPINO
15	giovedì 25 maggio 2017	MONTE SANT'ANGELO
16	martedì 30 maggio 2017	SAN NICANDRO GARGANICO
N.	GIUGNO	SEDE COMUNALE
17	giovedì 8 giugno 2017	CAGNANO VARANO
18	martedì 13 giugno 2017	SAN GIOVANNI ROTONDO
19	giovedì 15 giugno 2017	VICO DEL GARGANO
20	martedì 20 giugno 2017	FRAZ. MONTAGNA
21	martedì 27 giugno 2017	<u>VIESTE/PESCHICI</u>
22	giovedì 29 giugno 2017	MATTINATA



Sportello informativo



SETTORE PERSONALE, GESTIONE FINANZIARIA, BILANCIO E CONTABILITA'

D'ERRICO RAMIREZ Michele – *capo settore*

ANDRANO Anna Rita

TOMAIUOLO Maurizio

BORDA Piero

MELCHIONDA Carmela

GRAVINA Pietro

GRAVINA Raffaella

➤ **NESSUNA SOCCOMBENZA IN
CONTENZIOSI DI LAVORO**

➤ **PAGAMENTI EFFETTUATI ENTRO
IL TERMINE DI 60 GIORNI**

➤ **COSTANTI INDAGINI DI
MERCATO PER FORNITURE**

➤ **CORRETTA TENUTA DEI
REGISTRI CONTABILI**





Verbale della verifica alla cassa e alle scritture contabili
Consorzio per la Bonifica Montana del Gargano
Contabilità Speciale n. 2944 "PUG – AC – 01 – ACQ. GARGANO 2 LOTTO"
Funzionario Delegato Sig. Giancarlo Frattarolo

L'anno duemilaquattordici (2014), il giorno ventisei (26), del mese di Novembre (11), alle ore 09,45, il sottoscritto Dott. Domenico d'Angelo, Funzionario in servizio presso la Ragioneria territoriale dello Stato di Foggia, giusta incarico conferitogli dal Direttore della medesima Ragioneria, Dott. ssa Raffaella Leone, con nota prot. n. 36304 del 20/11/2014, ha proceduto ad effettuare, nella sede del Consorzio per la Bonifica Montana del Gargano di Foggia, in Viale Colombo, n. 243, Foggia, la verifica alla cassa e alle scritture contabili del Funzionario delegato Sig. Giancarlo Frattarolo, Titolare della Contabilità Speciale n. 2944 identificata in epigrafe.

La Contabilità Speciale sopra citata è stata attivata in data 21/03/2006, come risulta da nota della Banca d'Italia, Amministrazione centrale, prot. n. 326389, del 22/03/2006, agli atti del Funzionario delegato. Tale nota richiama il provvedimento autorizzativo adottato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – R.G.S. – I.Ge.P.A. – Ufficio XII in data 15/03/2006, con prot. n. 39745, anch'esso agli atti del Funzionario delegato.

Con deliberazione n. 367 del 31/01/2008 della Deputazione Amministrativa del Consorzio, agli atti dl Funzionario delegato, il Sig. Giancarlo Frattarolo è stato rinominato titolare della Contabilità Speciale in esame.

Il Sig. Giancarlo Frattarolo è anche il Presidente del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano.

La verifica è stata svolta avvalendosi dell'assistenza prestata al sottoscritto Funzionario verificatore dal Dott. Michele d'Errico Ramirez, Capo del Settore Ragioneria del Consorzio, e dal Rag. Anna Rita Andrano, Impiegato direttivo, entrambi addetti alla gestione amministrativa e contabile della menzionata Contabilità Speciale.

Dagli accertamenti eseguiti si è riscontrato quanto segue:

ORDINI DI ACCREDITAMENTO, ORDINATIVI E RENDICONTI AMMINISTRATIVI

Le aperture di credito (O.O.A.) a favore del Funzionario delegato sono disposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla Contabilità Speciale n. 2944 intestata al Funzionario delegato indicato in epigrafe.

Il Funzionario delegato utilizza un registro, tenuto sia in modalità informatica sia in modalità cartacea, su cui annota in ordine cronologico tutti gli Ordini di accreditamento che riceve dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e tutti gli Ordinativi di pagamento che emette. Tale registro è tenuto in modo ordinato ed è aggiornato, oltre ad avere una chiarezza esemplare.

Si evidenzia che i suddetti ordinativi riguardano pagamenti fatti dal Funzionario delegato:

SETTORE FORESTALE

RUSSO Giovanni – *capo settore*

ROSA Matteo

PECORELLA Fabio

GATTA Roberto

SANTORO Michele


PASTUCCI Antonio

RUSSO Matteo

PRIMA



PRIMA



DOPO



DOPO



EX CAVA CISCO (Vieste) - PRIMA




EX CAVA CISCO (Vieste) - DOPO

PRIMA



RINATURALIZZAZIONI CON TECNICHE DI INGEGNERIA NATURALISTICA: GRATA VIVA



DOPO

Palizzate



Palificate

BRIGLIE IN LEGNAME E PIETREME





CORSI E CANTIERI DIDATTICI – SCUOLA DI INGEGNERIA NATURALISTICA



VIVAIO FORESTALE DELLA BIODIVERSITA' GARGANICA





**La sede
uffici, aula didattica, laboratorio semi**



La serra






VIVAIO FORESTALE DELLA BIODIVERSITA' GARGANICA





VIVAIO FORESTALE DELLA BIODIVERSITA' GARGANICA - RACCOLTA E LAVORAZIONE DEL SEME





VIVAIO FORESTALE DELLA BIODIVERSITA' GARGANICA – DIDATTICA AMBIENTALE

LABORATORI DIDATTICI ED ESPERIENZE MANUALI



Aula didattica





REGIONE PUGLIA



Progetto pilota
*per l'attivazione di una filiera bosco-legno-energia
 mediante la gestione, la tutela e la valorizzazione
 degli ecosistemi forestali*

GARGANO - PUGLIA



Redatto da:

- Dott. ing. Marco Muciaccia

- Dott. for. Giovanni Russo

Febbraio 2014



A.R.I.F

CONSORZIO
DI BONIFICA MONTANA
DEL GARGANOCONSORZIO DI BONIFICA
MONTANA DEL GARGANOREGIONE
PUGLIA

ACCORDO DI PROGRAMMA

Per l'attuazione di un

**PROGETTO PILOTA PER L'ATTIVAZIONE DI UNA FILIERA BOSCO – LEGNO –
 ENERGIA MEDIANTE LA GESTIONE, LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEGLI
 ECOSISTEMI FORESTALI - AMBITO GARGANO**


consistente nello svolgimento di attività di studio e ricerca sulla caratterizzazione delle risorse esistenti nei boschi del Gargano, finalizzato a sperimentare l'attivazione di una filiera del legno.

L'anno duemilaquattordici, addì 02 del mese di luglio presso la sede operativa del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, sita in Foggia al Viale Cristoforo Colombo 243,

la **Regione Puglia**, rappresentata dagli Ingegneri Emanuele Giordano, dirigente del Servizio Foreste, e Giovanni Vitofrancesco, dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio;

l'**Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali**, rappresentata dal Direttore Generale, dott. Giuseppe Taurino, nato a Lecce il 6.08.1964, per la carica domiciliato presso la sede legale dell'ARIF, sita alla via Corigliano n. 1 z.i. Modugno (BA);

il **Consorzio di Bonifica Montana del Gargano**, rappresentato dal Presidente pro-tempore sig. Giancarlo Frattarolo, nato a Manfredonia il 19.02.1951, per la carica domiciliato presso la sede operativa del Consorzio, sito in Foggia al viale Cristoforo Colombo n. 243.



SUPERFICIE INTERESSATA DALL'INTERVENTO


VICO DEL GARGANO	HA	309.00.00
VIESTE	HA	859.00.00
TOTALE	HA	1168.00.00

RODI GARGANICO
 PESCHICI
 ISCHITELLA
 VICO DEL GARGANO
 VIESTE
 CARPIO
 SINISTRA INFERIORE
 SINISTRA SUPERIORE
 CAGNANO VARANO
 SAN MARCO IN LAMIS
 MONTE SAN'ANGELO
 MATTINATA
 SAN GIOVANNI ROTONDO

- Legenda**
-  Area sperimentale 1° Lotto - (ha 47.00.00)
 -  Sentiero Torre Palermo-SP Foresta Umbra
 -  Area d'intervento
 -  Limiti amministrativi
 -  Caserme forestali



CARTA DELLE CATEGORIE FORESTALI



SETTORE TECNICO-AGRARIO

CICIRETTI Luciano – *capo settore*

TORRETTA Nicola A.

ANDRETTA Grazia M. R.

DESTINO Claudio

NARDELLA Michele

RUSSO Pompeo

DE ROSA Gianluca

PISERCHIA Paolo

BLENX Giuseppe

CIUFFREDA Michele

CARRILLO Rocco

LONGO Giuseppe







Sistemazione canale "La Teglia" (Vieste)



**Manutenzione torrente San Pasquale
(Monte S. Angelo)**



Sistemazione sponde Foce Varano



Manutenzione torrente Perazzeta (Vieste)



Canale drenante duna Varano



“Ulse” (Peschici)





“Impianti Carpino”




ACQUEDOTTI RURALI



5/11/2003




Acquedotto rurale





Impianto di potabilizzazione acquedotto rurale






Legenda

- Primo intervento
- Estendimenti
- - - Confini comunali

0 625 1,250 2,500 Metri




ACQUA


VCÓN



COROGRAFIA ULTERIORE ESTENDIMENTO ACQUEDOTTI



COROGRAFIA IRRIGAZIONE (S. GIOVANNI ROTONDO)



Legenda	
●	Irranti
■	PreseComiziali
Rete irrigua	
DIAMETRO ESTERNO	
—	110
—	140
—	180
—	200
—	280
—	315
	depuratore
	serbatoio_regolazione

Tabella n. 1 - Sorgenti alimentate dalla falda principale del Gargano e loro caratteristiche idrologiche

N.	Denominazione	q	d	Q	s	t	Note	Scaturigini	
1	San Nazario	6,0	2100	250	2,1	27	Sgorgante dal calcare e filtrante su un'area di circa m ² 1000 da depositi costieri sabbioso conglomeratici poco potenti, addossati al calcare (sorgente di trabocco).	1	
2	Caldoli	2,2	1280	200	2,2	20	Filtrante su di un'area di circa m ² 1000 da depositi costieri sabbioso-conglomeratici ricoprenti calcari (sorgente ascendente).	1	
3	Mascolo	1,8	1000	150	4,3	18	Filtrante su di un'area di circa m ² 1000 da depositi costieri sabbioso-conglomeratici ricoprenti calcari (sorgente ascendente).	1	
4	Mascione	2,0	1600	50	3,3	17	Sgorgante da arenarie calcaree, al contatto con depositi costieri sabbioso-conglomeratici (sorg. di trabocco).	1	
5	Lauro	2,5	1750	450	2,8	15	Costituita da alcune scaturigini sgorganti da calcari al contatto con depositi costieri (sorg. di trabocco).	3	
6	Milena	1,8	700	35	3,1	15	Costituita da alcune scaturigini filtranti da depositi costieri ricoprenti calcari (sorg. ascendente).	3	
7	Mileto	0,2	3	5	3	18	Sgorgante da una fessura del calcare (sorg. di emergenza).	1	
8	Calarossa	0,0	0	5	3,2	17	Sgorgante da una fessura del calcare (sorg. di emergenza).	1	
9	Baresella (Sgaggiobbe)	0,0-1,5	0-200	220	2,8-5,9	16	N. 15 scaturigini sgorganti da fessure subverticali del calcare, lungo un tratto di costa di circa 3 km.	15	
10	San Nicola	0,4-0,6	30-150	100	2,7-3,0	14	N. 2 scaturigini sgorganti da fessure delle arenarie calcaree, al contatto con depositi costieri (sorgente di trabocco).	2	
11	Fascia (Ospedale)	0,0-0,5	0-150	120	2,9-3,8	14	N. 8 scaturigini sgorganti da fessure delle arenarie calcaree, in parte al contatto con depositi costieri.	8	
12	Valle Sant'Angelo	0,0-0,2	0	5	3,0-4,2	14	N. 2 scaturigini sgorganti da fessure delle arenarie calcaree, al contatto con depositi costieri.	2	
13	Costa del Pozzone	0,0-0,2	0	10	4,0-4,3	14	N. 5 scaturigini sgorganti da fessure delle arenarie calcaree.	5	
14	Bagno	0,0-0,5	0-30	250	2,3-4,4	14	N. 10 scaturigini sgorganti da fessure delle arenarie calcaree e del calcare, talora al contatto con depositi costieri, lungo un tratto di costa di circa 1 km.	10	
15	I Pannoni	0	3				Sgorgante da una fessura del calcare (sorg. di emergenza).		
16	Arancio-Orti di Tullio	0,2-0,6	50-100	30	2,2-2,5	14	Numerose scaturigini filtranti da depositi sabbioso-conglomeratici su un tratto di costa di circa 1 km (sorg. ascendente).	10	
17	Fiumicello	1,0	350	10	1,9	15	Sgorgante da fessure delle arenarie calcaree, al contatto con depositi costieri (sorg. di trabocco).	1	
18	Guado del Guappo	2,0	200						
19	Risorgiva palude "Orti"	1,0	100						
20	Irchio	0,0-0,4	0-5	650	3,0-4,2	14	N. 20 scaturigini sgorganti da fessure del calcare lungo un tratto di costa di circa 1 km (sorg. di emergenza).	20	
21	Valazzo	0	0						
22	La Salata	1,0-2,0	150-200	89-52	4,6-4,5	17	N. 4 scaturigini di cui due sgorganti da altrettante grotte nei calcari arenacei e due filtranti dai depositi costieri al contatto con gli stessi calcari.	3	
23	Molinella	5	2000	100-47		17			
24	Palude	1,0-2,0	650-1700	100	1,4-3,8	17	Numerose scaturigini filtranti da depositi alluvionali in prossimità di calcari arenacei.	10	
25	Scialara	1,0-2,8	150-650	250	2,2-4,1	17	N. 20 scaturigini filtranti da depositi costieri sabbiosi, lungo un tratto di costa di circa 1,5 km.	20	
26	Torre del Ponte	0,2-2,6	0-300	350	4,8-6,1	18	N. 25 scaturigini sgorganti in prevalenza da giunti di stratificazione del calcare su un fronte di circa 1 km.	25	
27	Calcarì	0,5-2	100-270	150	5,3-6,2	18	N. 5 scaturigini sgorganti dal calcare, su un fronte di circa 0,4 km.	5	
28	Caruso	1,5		430-343		18			
29	Lago di Santa Chiara	0,5		120-18		18			
30	Torre Portonuovo	0,2-1,0	0-120	350	5,0-5,8	18	N. 15 scaturigini sgorganti dal calcare o filtranti da depositi costieri su un fronte di circa 0,7 km.	15	
31	Cala San Felice	0,2-0,8	0	300	5,6-6,4	18	N. 7 scaturigini sgorganti dalle fessure del calcare dolomitico, lungo un tratto di costa di circa 0,4 km (sorg. di emergenza).	7	
32	Acqua (Fontana) delle ro	0	1						
33	Convento	0,0-0,4	0-5	160	4,2-5,6	19	N. 12 scaturigini sgorganti da fessure del calcare lungo un tratto di costa di circa 1 km (sorg. di emergenza).	12	
34	Acqua di Cristo	0,3	10	15	4,8	19	Sgorgante da fessure del calcare.	1	
35	San Pietro-Castello	0,2-0,8	0-10	65	4,2-5,5	19	N. 10 scaturigini sgorganti in parte dalle fessure del calcare e in parte filtranti da depositi della spiaggia, lungo un tratto di costa di circa 0,5 km.	10	
36	Porto	0,1-0,4	0-5	60	4,2-5,2	20	N. 3 scaturigini sgorganti dal calcare.	3	
37	Molo-Orto d. Brece	0,0-0,2	0	70	3,6-5,8	20	N. 30 scaturigini sgorganti da fessure subverticali del calcare, lungo un tratto di costa di circa 1,3 km.	30	
38	Conchiglia	0,0-0,3	0	100	5,2-5,8	22	N. 5 scaturigini sgorganti da fessure subverticali del calcare, lungo un tratto di costa di circa 0,2 km (sorg. di emergenza).	5	
39	Foce canale	0,4	60	130	4,1-4,2	22	N. 2 scaturigini sgorganti dal calcare (sorg. di emergenza).	2	
40	Papa Orsini	2,0	500	50	3,2	22	Alcune scaturigini sgorganti dal calcare o filtranti dai depositi costieri addossati al calcare (sorg. di trabocco).	3	
41	Centrone	2,0	700	150	3,1	22	Alcune scaturigini sgorganti dal calcare o filtranti dai depositi costieri addossati al calcare (sorg. di trabocco).	3	
42	Mascherone	2,5	1300	100	2,5	22	Filtrante dai depositi costieri, su di un'area di circa m ² 300 (sorg. ascendente).	1	
				4940				Totale	240

Legenda: q = quota approssimata sul livello del mare, in m; d = distanza dalla linea di costa, in m; Q = portata media approssimata, in lit; s = salinità misurata con salinometro, in g/l; t = temperatura, in °C

q: quota sul l.m. (m); d: distanza dalla costa (m); Q: portata media (in m); s: salinità in g/l; t: temperatura in °C.

Tabella n. 2 - Sorgenti alimentate dalla falda secondaria del Gargano (Vico-Rodi-Ischitella) e loro caratteristiche idrologiche

N.	Denominazione	Comune	q	d	Q l/s	s	t	Note
1	Santa Barbara	Rodi G.	40		9			Utilizzata per irrigazione e prelievi, con fontanile
2	Santa Lucia	Rodi G.	47		2			Utilizzata per irrigazione e prelievi occasionali
3	Pincio (1° e 2°)	Rodi G.	100		9-2,5		15,3	Utilizzata per irrigazione e prelievi occasionali
4	La sorgenza sup. e inf. (Sorriense)	Rodi G.	125-140		7,9-2,7		14,4	Utilizzata per irrigazione e prelievi occasionali
5	San Francato	Ischitella	300		1-0,3		12,8	Utilizzata per abbeveratoio
6	Grotta del Tasso	Ischitella	175					
7	Fontana di Ischitella (delle dieci cannelle)	Ischitella	240		4-1,2		15	Utilizzata a fini potabili dalla popolazione
8	La Pescara	Ischitella	260					Utilizzata a fini potabili dalla popolazione
9	Acqua d'Antra	Ischitella	220		10-2,2		14,2	Non utilizzata
10	Mortero	Ischitella	220		5-1,5		15,1	Utilizzata per irrigazione
11	Ciccoltonno	Ischitella	185		5-1,6		15	Utilizzata per irrigazione
12	Galluccio	Ischitella	190		4,4-2,7		15	Utilizzata per irrigazione
13	Vallone La Porta	Ischitella	205					Non utilizzata
14	Acqua di Vezzano	Ischitella	272		2-0,7		15	Non utilizzata
15	Fontanelle	Ischitella	275					Captata per fontana pubblica, ora abbandonata
16	Acqua di Casale	Ischitella	350					Non utilizzata
17	Sorgente nel T. Romandato	Ischitella	150					Anticamente utilizzata per abbeveratoio, ora abbandonata
18	Sorgente San Michele	Cagnano V.	120					Captata per fontana pubblica, ora quasi abbandonata
19	Acqua del confine	Vico del G.	290		2-0,3		14,3	Non utilizzata
20	Maddalena	Vico del G.	320		2-0,5		14,7	Utilizzata per irrigazione
21	Canneto	Vico del G.	200					Captata per irrigazione
22	Santa Maria Pura-Fontana pubblica di Vico	Vico del G.	380		2			Utilizzata fino ad epoche recenti per uso potabile e lavatoio,
23	Acqua del porco	Vico del G.	329					
24	Asciatizza I	Vico del G.	270		30-12		14,6	Utilizzata per irrigazione
25	Asciatizza II	Vico del G.	260		12-5		14,6	Utilizzata per irrigazione
26	Asciatizza III	Vico del G.	235		14-4,4		14	Utilizzata per irrigazione
27	Carnevale	Vico del G.	200		2-1,6		15	Non utilizzata
28	Montenero I	Vico del G.	190		12,31		14,5	Utilizzata per irrigazione
29	Montenero II	Vico del G.	200		4-1,5		14,7	Utilizzata per irrigazione
30	Cerneglia o Valchiera	Vico del G.	90		4-3		15,2	Utilizzata per irrigazione
31	Colaciocco	Vico del G.	150		2-1,2		14,7	Utilizzata per irrigazione
32	San Giacomo	Vico del G.	300		3-0,005		14,8	Non utilizzata
33	Acqua del Moroso (I e II)	Vico del G.	258		1		13,8	Utilizzata per irrigazione
34	Acqua di Chilici o Chirce	Vico del G.	230		4-1,5		15,1	Utilizzata per irrigazione
35	Acqua di Vasto (I, II e III)	Vico del G.	235		4,2-2		13,5	Utilizzata per irrigazione
36	Fontanella	Vico del G.	350					
37	Sorgente di Valle Pasinacci	Vico del G.	184					
38	Acqua del prete	Vico del G.	320		1-0,1		14,5	Utilizzata per irrigazione
39	San Nicola I	Vico del G.	285		15-4,7		14,5	Utilizzata per irrigazione
40	San Nicola II	Vico del G.	240		4-0,36		14,5	Utilizzata per irrigazione
41	Acqua nuova	Vico del G.	375					
42	Sorgente del Canalone	Vico del G.	255					
43	L'Acqua della chianca	Vico del G.	325					
44	Acqua del vicario	Vico del G.	232					
45	Pozzo crepacore	Vico del G.	355					
46	Acqua di pietra	Vico del G.	150					
47	Fontana di Sfilzi	Vico del G.	419					
48	Sorgente Santiago	Vico del G.	335					
49	S. Parchetto (nell'Ulse)	Vico del G.	422					
50	Sorgente Castagnola	Vico del G.	245					
51	Sorgente Santa Lucia	Peschici	190					
52	S. nel canale della Crapanese	Peschici	137					

q: quota sul l.m. (m); d: distanza dalla costa (m); Q: portata media (ln l/s); s: salinità in g/l; t: temperatura in °C.

FABBISOGNO IDRICO DEL GARGANO

STIMA:

CIRCA 20.000.000 MC/ANNO

**STIMA PORTATA COMPLESSIVA
DELLE SORGENTI GARGANICHE**

177.000.000 MC/ANNO

**QUESTO SIGNIFICA CHE ANCHE IN CASO DI SOVRASTIMA DEL 800%
DELLE PORTATE DISPONIBILI E' ASSICURATA L'AUTOSUFFICIENZA.**

TABELLA PROVINI CNR IVALSA

Specie legnosa	N° stazioni	N° pezzi	spessore	larghezza	lunghezza	
Abete bianco	1	65	35	125	3600	
		55	185	185	4500	
Castagno	1	50	30	110	3000	
		50	45	125	3600	
		20	255	255	5200	
Pino d'Aleppo	2	60	35	110	3200	stazione A
		60	55	160	3600	stazione A
		60	35	110	3200	stazione B
		60	55	160	3600	stazione B

N.B.: misure in millimetri

valori riferiti a legname fresco





SCHEDA RILEVAMENTO UMIDITA' DEL LEGNO - TAVOLE

LUOGO	DATA	T° ARIA	SPECIE LEGNOSA	ASSORTIMENTO	STRUMENTO
CAGNANO VARANO	12/10/2016	14°	ABETE BIANCO	TAVOLE	STORCH
ASSORTIMENTO N.	UMIDITA' %	ASSORTIMENTO N.	UMIDITA' %	ASSORTIMENTO N.	UMIDITA' %
1	25,5				
2	17,1				
3	16,7				
4	20,6				
5	28,8				
6	19,8				
7	18,2				
8	16,7				
9	22,0				
10	21,1				
11	24,6				
12	21,7				
13	24,6				
14	22,0				
15	18,6				
16	19,2				
17	20,9				
18	22,5				
19	24,3				
20	22,5				
NOTE:				RILEVATORI:	
				RUSSO GIOVANNI	
				SANTORO MICHELE	

SCHEDA RILEVAMENTO UMIDITA' DEL LEGNO - TRAVI

LUOGO	DATA	T° ARIA	SPECIE LEGNOSA	ASSORTIMENTO	STRUMENTO
CAGNANO VARANO	12/10/2016	14°	ABETE BIANCO	TRAVI	STORCH
ASSORTIMENTO N.	UMIDITA' %	ASSORTIMENTO N.	UMIDITA' %	ASSORTIMENTO N.	UMIDITA' %
1	16,7				
2	16,7				
3	16,9				
4	16,7				
5	18,8				
6	19,3				
7	22,7				
8	15,7				
9	17,3				
10	23,5				
11	17,5				
12	24,6				
13	20,9				
14	23,6				
15	26,2				
16	22,7				
17	31,7				
18	18,8				
19	17,1				
20	22,0				
NOTE:				RILEVATORI:	
				RUSSO GIOVANNI	
				SANTORO MICHELE	

FILIERA





Convenzione di ricerca per prove di caratterizzazione tecnologica del legname di provenienza "Gargano" ai fini di una qualificazione per uso strutturale.

Relazione 1

ALLEGATO 1



A integrazione della prima relazione relativa alla convenzione di ricerca stipulata al fine di caratterizzare dal punto di vista tecnologico il legname di provenienza del Gargano, si è proceduto a una classificazione preliminare del materiale allo stato fresco. Sulla base delle misurazioni effettuate in segheria è stata assegnata una classe di resistenza a ciascun elemento legnoso; tale assegnazione è da considerare del tutto provvisoria a causa soprattutto della necessità di verifica del contenuto di umidità del legno al momento della prova, stimato su alcuni pezzi con igrometro elettrico, ma che dovrà essere verificato in laboratorio. Per quanto riguarda l'abete, l'assegnazione delle classi di resistenza è stata effettuata utilizzando i settaggi di classificazione già disponibili per la macchina VISCAN portatile per questa specie. Lo stesso si può dire per il castagno, mentre per il pino d'Aleppo sono stati utilizzati i settaggi disponibili per il pino nero. Per ciascuna specie, le rese di classificazione ottenute sono state confrontate con quelle derivabili da una banca dati costruita da CNR-IVALS.

Di seguito sono riportate le rese ottenute.

ABETE

La combinazione testata è quella che permette di distinguere tre classi (C18, C24, C30 in ordine crescente di qualità strutturale) e gli scarti (R).




Figura 1 – Rese percentuali degli elementi legnosi di abete di provenienza Gargano (in blu), confrontate con una banca dati comprendente legname proveniente da Italia, Germania, Austria e Slovenia (indicati come Europa nel grafico, in rosso) per la combinazione C18-C24-C30.

CASTAGNO

Per il castagno la combinazione testata è quella che distingue due classi (C27 e C35) dagli scarti (R). Con l'aggiornamento della normativa di settore, infatti, è possibile assegnare al castagno le classi di resistenza "C", finora utilizzate per le conifere.




Figura 2 – Rese percentuali degli elementi legnosi di castagno di provenienza Gargano (in blu), confrontate con una banca dati comprendente legname proveniente dal territorio italiano (Piemonte, Toscana e Calabria) per la combinazione C27- C35.

PINO D'ALEPPO

La combinazione testata è quella che permette di distinguere due classi (C14 e C24) e gli scarti (R).




Figura 3 – Rese percentuali degli elementi legnosi di pino d'Aleppo di provenienza Gargano (in blu), confrontate con una banca dati comprendente legname di pino nero (pino nero d'Austria e pino laricio) proveniente dal territorio italiano (Toscana e Calabria) per la combinazione C14- C24.


Come si vede dai grafici sopra riportati, le proprietà meccaniche osservate nel legname di provenienza Gargano sono del tutto comparabili con quelle di altre provenienze e di corrente utilizzo in ambito strutturale.

Per il castagno si nota, per il legname del Gargano, una maggiore differenza rispetto alle altre provenienze italiane


Come già riportato, comunque, questi dati devono comunque essere verificati nel proseguo dell'indagine.

Sesto Fiorentino, giugno 2017

Michele Brunetti



Michela Nocetti



IMPLEMENTAZIONE VIVAIO

Le diverse funzioni del vivaio forestale saranno ulteriormente ampliate con la formazione di un'area dedicata alle specie officinali. In tal senso il consorzio è partner del Gruppo Operativo "Filiera integrata Piante Officinali di Puglia", con il quale sarà redatto un Piano di Azione per sviluppare tale filiera.

Nell'ambito della procedura MAB-UNESCO proposta dal Parco Nazionale del Gargano sarà realizzato anche un percorso didattico sui vari tipi di vegetazione che caratterizzano il Gargano.

Maggiore impulso sarà dato anche alla didattica ambientale.

4. Il Piano di bonifica individua le linee di azione per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 e si coordina agli indirizzi programmatici regionali, ai piani urbanistici, ai piani di bacino e ai piani stralcio di bacino di cui al d.lgs. 152/2006 e s.m.i..
5. Per ciascun intervento il Piano di bonifica definisce il progetto di fattibilità, specificando la natura pubblica o privata dello stesso.
6. Il Piano di bonifica individua, altresì, le opere di competenza privata e stabilisce gli indirizzi per la loro esecuzione.
7. Il Piano di bonifica ha efficacia dispositiva in ordine alle azioni da realizzare e ha valore di indirizzo per quanto attiene alle azioni per la tutela del territorio, ai vincoli per la difesa dell'ambiente naturale e all'individuazione degli immobili da salvaguardare.

Art. 4 *Interventi pubblici di bonifica e di irrigazione*

1. Ai fini della presente legge, sono considerati interventi pubblici di bonifica e di irrigazione, se realizzati nei comprensori di bonifica:
- la realizzazione, la sistemazione e l'adeguamento della rete scolante, le opere di raccolta, di approvvigionamento, utilizzazione e distribuzione di acqua a prevalente uso irriguo;
 - le opere di sistemazione e regolazione dei corsi d'acqua, comprese le opere idrauliche sulle quali sono stati eseguiti interventi ai sensi del r.d. 215/1933;
 - le opere di difesa idrogeologica e di rinsaldamento e recupero delle zone franose;
 - gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque;
 - gli impianti per l'utilizzazione dei reflui urbani depurati e affinati ai fini irrigui secondo quanto disposto dall'articolo 166 (Usi delle acque irrigue e di bonifica) del d.lgs. 152/2006;
 - le opere per la sistemazione idraulico-agraria, idraulico-forestale, silvo-pasto-

- rale, di forestazione e di bonifica idraulica;
- gli acquedotti rurali;
 - le azioni e gli interventi per la realizzazione degli usi plurimi delle acque irrigue, in conformità a quanto previsto dall'articolo 166 del d.lgs. 152/2006;
 - le opere idrauliche già definite di terza categoria ricadenti nei comprensori di bonifica;
 - le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione di tutte le opere di cui alle precedenti lettere;
 - le opere finalizzate alla manutenzione e al ripristino delle opere di cui al presente articolo, necessarie in conseguenza dei danni causati da calamità naturali, nonché le opere di protezione dalle calamità naturali, in conformità alle normative nazionali e regionali in materia di aversità atmosferiche e calamità naturali;
 - le opere di completamento, adeguamento funzionale e normativo, ammodernamento degli impianti e delle reti irrigue e di scolo e per l'estendimento dell'irrigazione con opere di raccolta, adduzione e distribuzione delle acque irrigue;
 - gli interventi di manutenzione straordinaria di tutte le opere;
 - gli interventi di manutenzione idraulica e idraulico-forestale destinati a prevenire e a mitigare il degrado territoriale;
 - gli interventi e le opere di riordino fondiario;
 - gli interventi realizzati in esecuzione dei piani e dei programmi adottati dalle Autorità di bacino;
 - la progettazione, la realizzazione e la gestione di opere volte a ottenere produzione di energia da fonti rinnovabili per l'assolvimento dei compiti dei consorzi.

Art. 5 *Realizzazione delle opere pubbliche di bonifica*

1. La realizzazione degli interventi di cui all'articolo 4 è attribuita alla competenza della Regione, che ne affida l'esecuzione ai consorzi di bonifica ai

sensi del punto 4 (Compiti e funzioni dei consorzi) dell'intesa istituzionale Stato-Regione e Province autonome del 18 settembre 2008.

2. La Regione può affidare ai consorzi di bonifica la realizzazione, manutenzione ed esercizio di opere pubbliche diverse da quelle indicate al comma 1, finalizzate alla difesa del suolo di cui all'articolo 53 (Finalità) del d.lgs. 152/2006.

3. Gli enti concessionari realizzano gli interventi nel rispetto delle norme legislative e regolamentari, dell'UE, statali e regionali, in materia di lavori pubblici.

4. Gli oneri relativi alla progettazione e realizzazione degli interventi di cui all'articolo 4 sono a totale carico pubblico.

5. Gli interventi di cui all'articolo 4 sono considerati opere di pubblica utilità, urgenti e indifferibili a fini espropriativi, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modificazioni e della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005).

6. Nell'ambito dei programmi di intervento di cui agli articoli 69 (Programmi di intervento), 70 (Adozione dei programmi) e 72 (Finanziamento) del d.lgs. 152/2006, è riconosciuta priorità agli interventi di manutenzione degli impianti pubblici di prosciugamento e di scolo gestiti dai consorzi di bonifica, diretti a salvaguardare anche insediamenti civili, attività produttive e turistico-ricettive.

Art. 6

Gestione opere pubbliche di bonifica

1. I consorzi di bonifica, in relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 5, nell'ambito del comprensorio di loro competenza, provvedono alla gestione delle opere pubbliche di bonifica realizzate, dalla data in cui le stesse vengono loro

formalmente consegnate dalla Regione. Ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 21 ottobre 2008, n. 27 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 6 settembre 1999, n. 28 - Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36), sono di competenza dei consorzi di bonifica gli impianti destinati al riutilizzo delle acque reflue ai soli fini irrigui.

2. Nei comprensori ove esistono corsi d'acqua naturali e artificiali, non gestiti attualmente dai consorzi di bonifica, la Regione può affidare la manutenzione ai consorzi stessi, tenuto conto della interconnessione con gli altri impianti di bonifica. A tal fine è stipulata con il consorzio apposita convenzione contenente l'elencazione specifica dei corsi d'acqua sopraindicati e il corrispettivo finanziamento.

3. La gestione comprende la manutenzione straordinaria e ordinaria, l'esercizio e la vigilanza delle opere. A tal fine i consorzi provvedono:

- alla determinazione e all'impiego delle somme occorrenti per le spese di manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica, nonché alla imposizione e alla riscossione dei relativi contributi secondo quanto previsto agli articoli 18, 19 e 20;
- alla vigilanza sulle opere medesime ai sensi del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento sulle bonifiche delle paludi e dei terreni paludosi);
- al rilascio delle concessioni, delle licenze e dei permessi di cui agli articoli 134 e 138 del r.d. 368/1904.

4. Per assicurare rapidità di esecuzione e conseguire economie di spesa, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche di bonifica possono essere eseguiti in economia, in amministrazione diretta, secondo i parametri e le modalità stabilite dal Codice degli appalti.

5. Ai fini di una maggiore sicurezza e protezione civile per i territori a valle delle dighe, la

go al riparto delle disponibilità idriche di un corso d'acqua sulla base dei singoli diritti e concessioni ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

3. La Regione attua il monitoraggio degli usi delle acque pubbliche promuovendo, in collaborazione con le Province, l'organizzazione dei dati e la conoscenza sulla disponibilità delle risorse, sulle caratteristiche qualitative delle falde e delle acque superficiali, sugli usi in atto.

Art. 25

(Funzioni e compiti delle Province)

1. Sono attribuiti alle Province le funzioni e i compiti concernenti:

- il rilascio di autorizzazioni allo scavo di pozzi e gli attingimenti di cui al t.u. approvato con r.d. 1775/1933 e alla legge regionale 5 maggio 1999, n. 18, nonché la disciplina relativa alla trivellazione dei pozzi a uso domestico ai sensi della richiamata l.r. 18/1999 e successive integrazioni e modificazioni;
- il rilascio di concessioni relative alle piccole derivazioni di cui al t.u. approvato con r.d. 1775/1933;
- la formazione e l'aggiornamento del catasto delle utenze idriche;
- lo svolgimento del servizio di piena;
- i compiti di polizia idraulica, anche con riguardo all'applicazione del t.u. approvato con r.d. 1775/1933;
- il rilascio delle concessioni relative alle estrazioni di materiale litoide dai corsi d'acqua, all'uso di pertinenze idrauliche delle aree fluviali e lacuali, anche ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 37;
- il controllo sulle costruzioni nelle zone sismiche.

Art. 26

(Funzioni e compiti dei Comuni)

1. Si intendono attribuiti ai Comuni le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

- l'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica;
- l'esecuzione delle piccole manutenzioni nel settore della difesa del suolo e la pulizia dei tratti degli alvei dei fiumi, dei torrenti e dei corsi d'acqua;
- l'adozione dei provvedimenti relativi agli abitati da consolidare, ivi compresa l'approvazione dei progetti generali di consolidamento.

TITOLO VIII

TUTELA DELLE ACQUE

Art. 27

(Funzioni e compiti della Regione)

1. La Regione, in materia di tutela delle acque, esercita le funzioni e i compiti a essa attribuiti dalle leggi dello Stato che richiedono l'unitario esercizio a livello

regionale, in particolare in attuazione della l. 183/1989 «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo», della l. 36/1994 «Disposizioni in materia di risorse idriche», della l.r. 28/1999 «Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione fra gli enti locali, in attuazione della legge n. 34/96», del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 «Ricepimento di direttive comunitarie in materia di tutela delle acque».

2. Ferme restando le attribuzioni riservate alle Autorità di bacino e all'Autorità d'ambito, sono di competenza regionale i compiti e le funzioni seguenti:

- pianificazione e programmazione, garantendo adeguate modalità di partecipazione agli enti locali;
- adozione di norme regionali in materia di tutela delle acque in adempimento delle norme comunitarie e statali;
- definizione degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici, anche in relazione alla destinazione d'uso degli stessi, nel rispetto del d. lgs. 152/1999;
- individuazione dei corpi idrici che non costituiscono aree sensibili e individuazione di ulteriori aree sensibili in aggiunta a quelle identificate dal d. lgs. 152/1999, delle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari e delle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano;
- designazione e classificazione delle acque, nonché formazione e aggiornamento dei relativi elenchi, anche su proposta degli enti locali;
- individuazione e classificazione dei corsi d'acqua superficiali e dei laghi naturali e l'aggiornamento dei relativi elenchi;
- organizzazione e gestione della rete regionale di monitoraggio ambientale delle risorse idriche superficiali e sotterranee finalizzata alla definizione dello stato della qualità delle acque e alla identificazione, realizzazione e verifica degli interventi volti al raggiungimento e al mantenimento degli obiettivi di qualità;
- organizzazione e gestione del sistema informativo regionale delle risorse idriche superficiali e sotterranee, finalizzato alla raccolta dei flussi informativi provenienti dalle reti di monitoraggio ambientale regionale e provinciale, di monitoraggio delle acque destinate al consumo umano, nonché dei dati provenienti dai catasti degli scarichi, delle utilizzazioni agronomiche delle utenze, delle infrastrutture irrigue e dei servizi idrici;
- monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla diffusione, sulla persistenza nell'ambiente e sull'effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare;
- monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere;
- costituzione dell'Osservatorio dei servizi idrici, ivi compresa la tenuta del catasto delle infrastrutture dei servizi idrici;

dato altresì atto che la proposta organica proveniente dalla Cabina di Regia e trasfusa nel presente decreto è stata comunicata alle OO.SS.;

tanto visto e premesso, il Presidente della Giunta regionale pugliese

DECRETA

Art. 1

Conferimento

I compiti e le funzioni amministrative in materia di approvvigionamento idrico, come specificamente individuati dal presente decreto, sono conferiti alle Province ed ai Comuni della Regione Puglia secondo le seguenti disposizioni.

Art. 2

Compiti e funzioni delle Province

Le Province svolgono i compiti e le funzioni di cui alla L.R. 30 novembre 2000, n. 17, art. 25 e, in particolare:

- comma 1, lett. a): rilascio di autorizzazioni allo scavo di pozzi e agli attingimenti di cui al T.U. approvato con R.D. 1775/1933 e alla L. R. n. 18/99, nonché disciplina relativa alla trivellazione dei pozzi ad uso domestico ai sensi della richiamata L.R. n. 18/99 e s.m. e i.;
- comma 1 lett. b): rilascio delle concessioni relative alle piccole derivazioni di cui al T.U. approvato con R. D. 1775/1933;
- comma 1 lett. c): formazione e aggiornamento del catasto delle utenze idriche; sarà oggetto di trasferimento l'archivio informatico formatosi a seguito delle attività di svolte dalla Regione nell'ambito del progetto SACoD - Progetto PON ATAS 2000/2006 - Risorse Idriche;
- comma 1, lett. d): svolgimento del servizio di piena;
- comma 1 lett. e): compiti di polizia idraulica, anche con riguardo all'applicazione del T.U. approvato con R. D. 1775/1933;
- comma 1 lett. f): rilascio delle concessioni relative alle estrazioni di materiale litoide dai corsi d'acqua, all'uso di pertinenze idrauliche delle aree fluviali e lacuali, anche ai sensi della Legge 5 gennaio 1994, n. 36.

Art. 3

Compiti e funzioni dei Comuni

I Comuni svolgono i compiti e le funzioni individuati all'art. 26 della L.R. n. 17 del 30 novembre 2000 e, in particolare:

- lett a): adozione dei provvedimenti di polizia idraulica;
- lett b): esecuzione delle piccole manutenzioni nel settore della difesa del suolo e pulitura dei tratti degli alvei dei fiumi, dei torrenti e dei corsi d'acqua (acque pubbliche).

Art. 4

Personale

Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 è assegnato il contingente di personale definito in sede di Cabina di Regia, ripartito per Province destinatarie e categorie di appartenenza, di cui all'allegata tabella 1, parte integrante del presente decreto.

Il personale nominativamente individuato sarà trasferito presso le Province destinatarie all'esito delle procedure di mobilità di cui all'art. 11 della L.R. n. 36/08.

Al detto personale spettano gli incentivi di cui all'art. 12 della citata L.R. n. 36/08, negli importi con le modalità ivi indicati.

Per il personale regionale trasferito per effetto del presente decreto, trova applicazione il disposto dell'art. 48 della l.r. 30 aprile 2009 n. 10.

Art. 5

Oneri istruttori

Le Province, per l'esercizio delle funzioni conferite, sono autorizzate a introdurre direttamente nei propri bilanci, dalla data di decorrenza dell'effettivo conferimento, gli oneri istruttori previsti e disciplinati dalla L.R. 5 maggio 1999 n. 18.

Art. 6

Decorrenza

L'esercizio delle funzioni conferite avrà decorrenza dal 1° luglio 2010 e, comunque, contestualmente alle assegnazioni disposte ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto.

Da tale data le Province e i Comuni assicureranno l'ordinario svolgimento delle funzioni rispettivamente conferite ai sensi dei precedenti artt. 2 e 3 garantendo, previa tempestiva azione di informa-

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 luglio 2016.

Modalità di funzionamento del «Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico», di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, che disciplina l'attività del Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e in particolare l'art. 5;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, concernente, tra l'altro, misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 maggio 2014, istitutivo della Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, di seguito Struttura di missione;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, numero 164, concernente, tra l'altro, norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;

Visto in particolare il comma 2 del citato art. 7 del decreto-legge n. 133 del 2014 che, a partire dalla programmazione 2015, affida l'attuazione degli interventi ai Presidenti delle regioni, in qualità di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'art. 10 del decreto-legge n. 91 del 2014;

Visto altresì il comma 9 del citato art. 7 del decreto-legge n. 133 del 2014, che prevede che la Struttura di missione operi di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nelle attività pianificatorie, istruttorie e di ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione degli interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015), e in particolare l'art. 1, comma 703, che contiene disposizioni riguardanti le modalità di programmazione e attuazione del Fondo Sviluppo e Coesione per il periodo 2014-2020;

Vista la delibera CIPE del 20 febbraio 2015, n. 32, che, con l'obiettivo di stimolare l'efficace avanzamento, in particolare nel Mezzogiorno, delle attività progettuali delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico, da inserire nel Piano nazionale contro il dissesto 2015-2020, ha assegnato 100 milioni di euro del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da destinare alla progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico, secondo la chiave di riparto ordinaria prevista dall'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto-legge n. 91 del 2014;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2015, recante «Piano stralcio per le aree metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni», ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettera d), della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015);

Visto l'art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che, al fine di consentire la celere predisposizione del piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, favorendo le necessarie attività progettuali, ha istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il «Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico» di seguito fondo, in cui affluiscono le risorse assegnate per le medesime finalità con la citata delibera del CIPE del 20 febbraio 2015, n. 32, nonché le risorse imputate agli oneri di progettazioni nei quadri economici dei progetti definitivi approvati, ove la progettazione sia stata finanziata a valere sul fondo;

Rilevato altresì che il citato art. 55 della legge n. 221 del 2015 prevede che il funzionamento del «Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico» è disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione

4. Presupposto per l'ammissibilità al finanziamento è l'inserimento nel data-base di cui al comma 3 di uno Studio preliminare, consistente nella seguente documentazione minima:

a. una relazione, accompagnata da adeguata documentazione grafica, che illustri in modo esauriente l'ubicazione e la natura del dissesto su cui si intende intervenire e i suoi effetti, gli obiettivi, i requisiti, le modalità e il costo dell'intervento, gli elementi essenziali della valutazione preventiva della sostenibilità ambientale, della compatibilità paesaggistica e dei vincoli archeologici dell'intervento;

b. la stima sommaria dei lavori da eseguire;

c. il quadro economico preliminare;

d. il cronoprogramma orientativo di tutte le attività, a partire dalla progettazione, fino al collaudo o certificato di regolare esecuzione.

5. Qualora sia disponibile un progetto di livello inferiore all'esecutivo, presupposto per l'ammissibilità al finanziamento dei livelli successivi è l'inserimento nel data-base di cui al precedente comma 3 di tutti i documenti progettuali previsti dal decreto-legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per il livello progettuale già disponibile.

Art. 4.

Verifica di ammissibilità e criteri di valutazione

1. Ai fini dell'ammissibilità al finanziamento del «Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico», gli interventi di cui all'art. 3 devono essere selezionati secondo le procedure previste dall'Allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2015 relativo alla «Individuazione dei criteri e delle modalità per stabilire le priorità di attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico», limitatamente alla fase 1 «accertamento dell'ammissibilità del finanziamento» e alla fase 2 «classificazione delle richieste ammissibili», aggiornata secondo le disposizioni del citato decreto-legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. La fase 1 è applicata con le modalità e i criteri descritti nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2015, la cui sequenza dell'accertamento è riportata nella tabella A allegata al presente provvedimento. In particolare, gli interventi devono acquisire il parere positivo di coerenza con la pianificazione di bacino, comprensivo di eventuali prescrizioni e/o osservazioni utili per la successiva fase di progettazione, rilasciato dalle autorità di bacino distrettuali o dalle autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale o regionale. Tale parere dovrà tenere conto anche di eventuali eventi recenti non

ancora inseriti nella pianificazione di bacino. Gli interventi, se relativi alla gestione del rischio alluvionale, devono essere inoltre individuati fra le misure di protezione dei piani di gestione del rischio alluvioni o devono essere relativi a eventi alluvionali recenti non ancora inseriti nel piano di gestione.

3. La fase 2 è applicata secondo le modalità e i criteri descritti nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2015. In particolare, ai fini della formazione degli elenchi su base regionale degli interventi, sono applicati i criteri individuati nella tabella B allegata al presente provvedimento.

4. Le risorse sono prioritariamente destinate alla progettazione degli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. A tali progetti, se presenti, deve essere destinata una percentuale minima del 20 per cento delle risorse destinate alla regione, in analogia a quanto previsto dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.


5. Gli interventi contro il dissesto idrogeologico non possono prevedere opere accessorie, come definite al punto 4.1.1. del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2015, di entità superiore al 10% dell'importo complessivo dei lavori.


Art. 5.

Entità del finanziamento

1. Il finanziamento concesso per la redazione del progetto esecutivo di cui al precedente art. 2, comma 2, è determinato, in relazione alla tipologia dell'intervento, in base alle percentuali riportate nell'Allegato 1 al presente decreto, applicate all'importo complessivo dell'intervento costituito dalla somma dell'importo dei lavori e degli oneri della sicurezza e delle somme a disposizione della stazione appaltante.

2. Qualora il finanziamento sia necessario per redigere il progetto esecutivo a partire da un progetto di livello inferiore già disponibile, l'entità del finanziamento è commisurata ai livelli di progettazione mancanti in base alle aliquote indicate nell'Allegato 1 di cui al precedente comma.





ACQUE PUBBLICHE, COMPRESORIO CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO

NUMERO	NOVE S.S.	NOVE S.S.
1	Canale del Castelli	Canale Palumbo e V. del Brecciale
2	Vallone Drisciali e Palomba	Vallone di Trippo e Canale Lauro
3	Vallone Trippo e Sorgenti Lauri	V. Scarione
4	Vallone Sciarone o Toppi	V. della Macione
5	Vallone di Cagnano e del Macione	V. Sbarco
6	Valle Sbarco	V. Della Strascino
7	Torrente S. Pasquale o Vallone di Daniele	V. di Pozzillo
8	Vallone Pozzillo	V. dei Fedieli
9	Vallone dei Fedieli	Canale Mortale e V. Sogliatura
10	Vallone del Moutao e della Sogliatura	Canale Antico
11	Vallone di Tullano	Fossa di Cichardo
12	Vallone Sant'Anna	T. Correntino, V. ne Grande e V. dei Coriagli
13	Vallone di Cagnano	T. Ronandolo e Valle del Melano
14	Vallone Cichardo	Torrente del Molinaro
15	Vallone Correntino, Vallone Grande e V. dei Coriagli	Sorgente di Macchia
16	Torrente Ronandolo, sorgenti Galluccio e Torrente del Molinaro	V. della Chianca e valle dell'Umbra
17	Sorgente di Macchia	Sorgente Corrento o Cicco
18	Vallone della Chianca e di Umbra	Vallone di Vico
19	Sorgente Corrento o Cicco	Vallone di Velluno
20	Vallone di Vico	T. Galardo
21	Vallone di Velluno	Torrente Uilo
22	T. Galardo	Chianca (Calea)
23	Vallone Moscatelli	Vallone Capone
24	Valle del Cedrone	Torrente della Macchia
25	Vallone Capone	Torrente Macchia
26	Torrente della Macchia	V. della Ginestra
27	V. della Ginestra	V. della Ginestra
28	Vallone della Ginestra	V. della Ginestra
29	Vallone della Carena o del Tenaro	V. della Ginestra
30	Vallone San Giuliano	V. della Ginestra
31	Vallone del Macinano	Canale Macinano
32	Vallone del Palombino e del Pozzillo	V. della Ginestra
33	Vallone Agone o Vallone Sgarata	V. della Ginestra
34	Vallone Vigna Nuova	V. della Ginestra
35	Vallone dei Tardi	V. della Ginestra
36	Vallone di Marinatella	V. della Ginestra
37	Vallone Vecchia o Terra di Lupo	V. della Ginestra
38	Vallone Incoronata	V. della Ginestra
39	Vallone di Mattinara o di Carbonara	V. della Ginestra
40	Vallone di Macchia	V. della Ginestra
41	Vallone Portella o Vigna	V. della Ginestra
42	Vallone Palombino	V. della Ginestra
43	Vallone Sciarone	V. della Ginestra
44	Vallone Setteperze	V. della Ginestra

LEGENDA

- Interventi_reticolo_secundario
- RETICOLO_COMPRESORIO
- ACQUE_PUBBLICHE_TRATTI D'INTERVENTO
- COMPRESORIO

RETICOLO COMPRESORIO CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO: TRATTI D'INTERVENTO

N.	Comune	Località
1	Apricena	"INSARANO" e "SANTA LUCIA"
2	Cagnano Varano	"VALLE SAN GIOVANNI" E "VALLE DI FIEFELI"
3	San Marco in Lamis	"DIFESA SAN MATTEO"
4	Mattinata	"VALLE DELLA VECCHIA"
5	Vieste	"CANALE MACINANO"
6	San Giovanni Rotondo	SUBURBICINI A MONTE DEL CENTRO AERATO
7	San Nicola Garganico	"VALLONE SCALEZCALZATI"
8	Ischitella	"VALLONE GRANDE"
9	Peschici	"VALLE PORTILLO" E "PONTONE SECCO"
10	Vico del Gargano	"VALLE DELLA CHIARCA"
11	Carpino	"VALLE D'ORLANDO"
12	Rignano Garganico	"VALLE CANTALURO"

CONSORZIO di BONIFICA MONTANA DEL GARGANO

PROGETTO INTEGRATO PER LA DIFESA DEL SUOLO E LA PREVENZIONE DELLE ALLUVIONI NEL PROMONTORIO DEL GARGANO (ex art. 4 comma 4 D.P.C.M. 14 LUGLIO 2016)

STUDIO PRELIMINARE

CARTA DEGLI INTERVENTI (ACQUE PUBBLICHE E RETICOLO IDROGRAFICO MINORE)

DATA: ottobre 2016

REV: febbraio 2017

REDATTO: Settore Tecnico - Agrario e Settore Forestale Consorzio di Bonifica Montana del Gargano

Il Direttore Unico
(Dott. Ing. Marco Mucicchio)

Il Presidente
(Dott. Eligio G.B. Terenzio)

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
13 febbraio 2017, n. 31.**

Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e in particolare gli articoli 14 e seguenti e l'articolo 17-bis;

Visto l'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il quale dispone che con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate disposizioni modificative e integrative al regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, al fine di ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità, operare ulteriori semplificazioni procedurali nonché individuare le tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica e quelle che possono essere regolate attraverso accordi di collaborazione tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le regioni e gli enti locali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2016;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 7 luglio 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 30 agosto 2016;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2017;

Sulla proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;

EMANA
il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

1. Nel testo e negli Allegati «A», «B», «C» e «D» che costituiscono parte integrante del presente decreto:

a) «Codice» è il Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

b) «Ministero» è il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

c) «amministrazione procedente» è la regione, ovvero l'ente delegato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

d) «Soprintendenza» è l'ufficio periferico del Ministero competente al rilascio dei pareri in materia di autorizzazioni paesaggistiche;

e) «accordi di collaborazione» sono gli accordi stipulati tra il Ministero, la regione e gli enti locali di cui all'articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

f) «vincolo paesaggistico» è quello imposto ai sensi degli articoli 140, 141 e 143 del Codice o delle previgenti norme, ovvero quello previsto dall'articolo 142 del Codice.

Art. 2.

Interventi ed opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica

1. Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere di cui all'Allegato «A» nonché quelli di cui all'articolo 4.

Art. 3.

Interventi ed opere di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato

1. Sono soggetti al procedimento autorizzatorio semplificato di cui al Capo II gli interventi ed opere di lieve entità elencati nell'Allegato «B».

Art. 16.

Coordinamento con la tutela dei beni culturali

1. Ove gli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, ai sensi del presente regolamento, abbiano ad oggetto edifici o manufatti assoggettati anche a tutela storica e artistica, ai sensi della Parte II del Codice, l'interessato presenta un'unica istanza relativa ad entrambi i titoli abilitativi e la Soprintendenza competente si pronuncia con un atto a contenuto ed efficacia plurimi recante sia le valutazioni relative alla tutela paesaggistica, sia le determinazioni relative alla tutela storica, artistica e archeologica di cui agli articoli 21 e 22 del Codice medesimo.

Art. 17.

Rinvio all'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

1. Nel caso di violazione degli obblighi previsti dal presente decreto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 181 del Codice, si applica l'articolo 167 del Codice. In tali casi l'autorità preposta alla gestione del vincolo e il Soprintendente, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 167, comma 4, del Codice, dispongono la rimessione in pristino solo quando non sia in alcun modo possibile dettare prescrizioni che consentano la compatibilità paesaggistica dell'intervento e delle opere.

2. Non può disporsi la rimessione in pristino nel caso di interventi e opere ricompresi nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 del presente decreto e realizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento non soggette ad altro titolo abilitativo all'infuori dell'autorizzazione paesaggistica.

Art. 18.

Specificazioni e rettificazioni

1. Sulla base dell'esperienza attuativa del presente decreto, il Ministro, previa intesa con la conferenza unificata, può apportare con proprio decreto specificazioni e rettificazioni agli elenchi di cui agli Allegati «A» e «B», fondate su esigenze tecniche ed applicative, nonché variazioni alla documentazione richiesta ai fini dell'autorizzazione semplificata ed al correlato modello di cui all'Allegato «D».

Art. 19.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, è abrogato.

Art. 20.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FRANCESCHINI, *Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo*

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2017
Ufficio di controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg. n. prev. n. 273


ALLEGATO A
(di cui all'art. 2, comma 1)

INTERVENTI ED OPERE IN AREE VINCOLATE ESCLUSI
DALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

A.1. Opere interne che non alterano l'aspetto esteriore degli edifici, comunemente denominate ai fini urbanistico-edilizi, anche ove comportanti mutamento della destinazione d'uso;

A.2. interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, quali: rifacimento di intonaci, tinteggiature, rivestimenti esterni o manti di copertura; opere di manutenzione di balconi, terrazze o scale esterne; integrazione o sostituzione di vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche, di finiture esterne o manufatti quali infissi, cornici, parapetti, lattorniere, lucernari, comignoli e simili; interventi di coibentazione volti a migliorare l'efficienza energetica degli edifici che non comportino la realizzazione di elementi o manufatti emergenti dalla sagoma, ivi compresi quelli eseguiti sulle falde di copertura. Alle medesime condizioni non è altresì soggetta ad autorizzazione la realizzazione o la modifica di aperture esterne o di finestre a tetto, purché tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;

A.3. interventi che abbiano finalità di consolidamento statico degli edifici, ivi compresi gli interventi che si rendano necessari per il miglioramento o l'adeguamento ai fini antisismici, purché non comportanti modifiche alle caratteristiche morfologiche, ai materiali di finitura o di rivestimento, o alla volumetria e all'altezza dell'edificio;



givo, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo;

A.18. installazione di strutture di supporto al monitoraggio ambientale o a prospezioni geognostiche, con esclusione di quelle destinate ad attività di ricerca di idrocarburi;

A.19. nell'ambito degli interventi di cui all'art. 149, comma 1, lettera *b*) del Codice: interventi su impianti idraulici agrari privi di valenza storica o testimoniale; installazione di serre mobili stagionali sprovviste di strutture in muratura; palificazioni, pergolati, singoli manufatti amovibili, realizzati in legno per ricovero di attrezzi agricoli, con superficie coperta non superiore a cinque metri quadrati e semplicemente ancorati al suolo senza opere di fondazione o opere murarie; interventi di manutenzione strettamente pertinenti l'esercizio dell'attività ittica; interventi di manutenzione della viabilità vicinale, poderal e forestale che non modificano la struttura e le pavimentazioni dei tracciati; interventi di manutenzione e realizzazione di muretti a secco ed abbeveratoi funzionali alle attività agro-silvo-pastorali, eseguiti con materiali e tecniche tradizionali; installazione di pannelli amovibili realizzati in legno o altri materiali leggeri per informazione turistica o per attività didattico-ricreative; interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale, da parte delle autorità competenti e ove tali aree risultino individuate dal piano paesaggistico regionale;

A.20. nell'ambito degli interventi di cui all'art. 149, comma 1, lettera *c*) del Codice: pratiche selvicolturali autorizzate in base alla normativa di settore; interventi di contenimento della vegetazione spontanea indispensabili per la manutenzione delle infrastrutture pubbliche esistenti pertinenti al bosco, quali elettrodi, viabilità pubblica, opere idrauliche; interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale al servizio delle attività agrosilvopastorali e funzionali alla gestione e tutela del territorio, vietate al transito ordinario, con fondo non asfaltato e a carreggiata unica, previsti da piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente alla realizzazione o adeguamento della viabilità forestale;

A.21. realizzazione di monumenti, lapidi, edicole funerarie ed opere di arredo all'interno dei cimiteri;

A.22. installazione di tende parasole su terrazze, prospetti e in spazi pertinenziali ad uso privato;

A.23. installazione di insegne per esercizi commerciali o altre attività economiche, ove effettuata all'interno dello spazio vetrina o in altra collocazione consimile a ciò preordinata; sostituzione di insegne esistenti, già legittimamente installate, con insegne analoghe per dimensioni e collocazione. L'esenzione dall'autorizzazione non riguarda le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile;

A.24. installazione o modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, di cui all'art. 6, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nonché smantellamento di reti elettriche aeree;

A.25. interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque e che non comportino alterazioni permanenti della visione d'insieme della morfologia del corso d'acqua; interventi di manutenzione e ripristino funzionale dei sistemi di scolo e smaltimento delle acque e delle opere idrauliche in alveo;

A.26. interventi puntuali di ingegneria naturalistica diretti alla regimazione delle acque e/o alla conservazione del suolo che prevedano l'utilizzo di piante autoctone e pioniere, anche in combinazione con materiali inerti di origine locale o con materiali artificiali biodegradabili;

A.27. interventi di manutenzione o sostituzione, senza ampliamenti dimensionali, delle strutture amovibili esistenti situate nell'ambito di strutture ricettive all'aria aperta già munite di autorizzazione paesaggistica, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;

A.28. smontaggio e rimontaggio periodico di strutture stagionali munite di autorizzazione paesaggistica;

A.29. interventi di fedele ricostruzione di edifici, manufatti e impianti tecnologici che in conseguenza di calamità naturali o catastrofici risultino in tutto o in parte crollati o demoliti, o siano oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, purché sia possibile accertarne la consistenza e configurazione legittimamente preesistente ed a condizione che l'intervento sia realizzato entro dieci anni dall'evento e sia conforme all'edificio o manufatto originario quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico, configurazione degli esterni e finiture, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e di sicurezza degli impianti tecnologici;

A.30. demolizioni e rimessioni in pristino dello stato dei luoghi conseguenti a provvedimenti repressivi di abusi;

A.31. opere ed interventi edilizi eseguiti in variante a progetti autorizzati ai fini paesaggistici che non eccedano il due per cento delle misure progettuali quanto ad altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazioni dell'area di sedime.

ALLEGATO B (di cui all'art. 3, comma 1)

ELENCO INTERVENTI DI LIEVE ENTITÀ SOGGETTI A PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO SEMPLIFICATO

B.1. Incrementi di volume non superiori al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiori a 100 mc, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti. Ogni ulteriore incremento sullo stesso immobile da eseguirsi nei cinque anni successivi all'ultimazione lavori è sottoposto a procedimento autorizzatorio ordinario;

B.2. realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto riguardanti beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architet-

dei medesimi manufatti, se eseguiti con caratteristiche morfo-tipologiche, materiali o finiture diversi da quelle preesistenti e, comunque, ove interessino beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;

B.22. taglio, senza sostituzione, di alberi, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista; sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti nelle aree, pubbliche o private, vincolate ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere *a*) e *b*) del Codice, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista;

B.23. realizzazione di opere accessorie in soprasuolo correlate alla realizzazione di reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura, o ad interventi di allaccio alle infrastrutture a rete;

B.24. posa in opera di manufatti parzialmente o completamente interrati quali serbatoi e cisterne, ove comportanti la modifica permanente della morfologia del terreno o degli assetti vegetazionali, comprese le opere di recinzione o sistemazione correlate; posa in opera in soprasuolo dei medesimi manufatti, con dimensioni non superiori a 15 mc, e relative opere di recinzione o sistemazione;

B.25. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione per manifestazioni, spettacoli, eventi, o per esposizioni e vendita di merci, per un periodo superiore a 120 e non superiore a 180 giorni nell'anno solare;

B.26. verande e strutture in genere poste all'esterno (dehors), tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero; installazione di manufatti amovibili o di facile rimozione, consistenti in opere di carattere non stagionale e a servizio della balneazione, quali, ad esempio, chioschi, servizi igienici e cabine; prima collocazione ed installazione dei predetti manufatti amovibili o di facile rimozione aventi carattere stagionale;

B.27. manufatti in soprasuolo correlati alla realizzazione di pozzi ed opere di presa e prelievo da falda per uso domestico;

B.28. realizzazione di ponticelli di attraversamento di corsi d'acqua, o tombinamento parziale dei medesimi, limitatamente al tratto necessario per dare accesso ad edifici esistenti o a fondi agricoli interclusi; riapertura di tratti tombinati di corsi d'acqua;

B.29. manufatti per ricovero attrezzi agricoli, realizzati con opere murarie o di fondazione, con superficie non superiore a dieci metri quadrati;

B.30. realizzazione di nuove strutture relative all'esercizio dell'attività ittica con superficie non superiore a 30 mq;

B.31. interventi di adeguamento della viabilità vicinale e poderal e eseguiti nel rispetto della normativa di settore;

B.32. interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale da parte delle autorità competenti, ove eseguiti in assenza di piano paesaggistico regionale che individui tali aree;

B.33. interventi di diradamento boschivo con inserimento di colture agricole di radura;

B.34. riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di immobili esistenti, per superfici non superiori a 2.000 mq, purché preventivamente assentita dalle amministrazioni competenti;

B.35. interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale in assenza di piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente alla realizzazione o adeguamento della viabilità forestale;

B.36. posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di cui all'art. 153, comma 1, del Codice, di dimensioni inferiori a 18 mq, ivi compresi le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile, nonché l'installazione di insegne fuori dagli spazi vetrina o da altre collocazioni consimili a ciò preordinate;

B.37. installazione di linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole utenze di altezza non superiore, rispettivamente, a metri 10 e a metri 6,30;

B.38. installazione di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, diversi da quelli di cui all'art. 6, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che comportino la realizzazione di supporti di antenne non superiori a 6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o la realizzazione di sopralti di infrastrutture esistenti come pali o tralicci, non superiori a 6 metri, e/o la realizzazione di apparati di telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituiti da volumi tecnici, tali comunque da non superare l'altezza di metri 3 se collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati direttamente a terra;

B.39. interventi di modifica di manufatti di difesa dalle acque delle sponde dei corsi d'acqua e dei laghi per adeguamento funzionale;

B.40. interventi sistemati di ingegneria naturalistica diretti alla regimazione delle acque, alla conservazione del suolo o alla difesa dei versanti da frane e slavine;

B.41. interventi di demolizione e ricostruzione di edifici e manufatti, ivi compresi gli impianti tecnologici, con volumetria, sagoma ed area di sedime corrispondenti a quelle preesistenti, diversi dagli interventi necessitati di ricostruzione di edifici e manufatti in tutto o in parte crollati o demoliti in conseguenza di calamità naturali o catastrofici. Sono esclusi dal procedimento semplificato gli interventi di demolizione e ricostruzione che interessino i beni di cui all'art. 136, comma 1, lettere *a*) e *b*) del Codice;

B.42. interventi di ripascimento circoscritti di tratti di arenile in erosione, manutenzione di dune artificiali in funzione antierosiva, ripristino di opere di difesa esistenti sulla costa.



“Le piogge torrenziali non erano né imprevedibili né inevitabili...”

“...per cui rimandare a presunte dissertazioni idrauliche ed idrologiche, come l'analisi dell'esondazione in funzione di una valutazione riguardante l'intero bacino imbrifero (una superficie complessiva di circa 69 kmq come correttamente specificato dai CTP) non è pertinente al caso specifico. Tanto meno è possibile invocare l'analisi dei dati relativi ai tempi di ritorno, visto che il fenomeno esondativo, simile nelle modalità e sempre legata agli stessi luoghi, si è presentato già nel 2015, oltre che nel 2016, e a detta dei CTP anche nel settembre 2014, altro che analisi dell'evento riferita al tempo di ritorno!”

Vorremmo, quindi, concorrere alla predisposizione di una legislazione in materia che, oltre ad una concreta semplificazione delle procedure autorizzative, preveda una chiara distinzione di competenze, con relative responsabilità, tra i diversi soggetti istituzionali, ad esempio distinguendo tra reticolo principale e secondario, magari unificando sotto un'unica Direzione la programmazione di tutti gli interventi relativi al dissesto idrogeologico, con l'unico obiettivo di un efficace contrasto al dissesto stesso.

Tanto, perché siamo convinti che lo sviluppo di un territorio non possa che partire dalla tutela di ciò che già esiste e che la sicurezza delle aree di pianura sia determinata da una efficace difesa nelle aree montane: ed il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano - con l'orgoglio della sua storia, delle sue specificità e della sua autonomia - sarà quotidianamente in prima linea per un Comprensorio sempre più evoluto ed al passo con i tempi.



GRAZIE

